DELIBERA N. 236/26/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ META PLATFORMS IRELAND LIMITED AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 249/97 PER MANCATA COMUNICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E NOTIZIE RICHIESTI DALL'AUTORITÀ

(CONT. 21/26/DSDI – PROC. 90/FDG)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, anche DSA o Regolamento DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito anche "Decreto Caivano" o "Decreto");

VISTO, in particolare, l'art. 15 del Decreto Caivano che ha designato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento DSA;

VISTO, in particolare, l'art. 13-*bis* del Decreto Caivano a norma del quale *"L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo";*

VISTA la Delibera n. 96/25/CONS del 12 maggio 2025, recante "*Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159*";

VISTA la Delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito "*Regolamento*"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni ammnistrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*" modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la Delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la Delibera n. 204/23/CONS del 31 luglio 2023, recante "*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland limited per la violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97*";

VISTA la Delibera n. 275/23/CONS dell'8 novembre 2023, recante "*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland limited per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e nell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017. n.35";*

VISTA la Delibera n. 31/26/CONS, del 5 marzo 2026, recante "*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland limited per la violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97*";

VISTA la proroga di 60 (sessanta giorni), del termine di conclusione del procedimento disposta dal Consiglio nella riunione del 22 luglio 2026 ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del Regolamento, per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori (comunicata alla società Meta con nota del 28 luglio 2026 prot. n. 283118);

VISTO il parere reso dal Servizio Giuridico dell'Autorità (prot. n. 375682 del 1° ottobre 2026);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto, l'attività preistruttoria e la contestazione

In data 27 novembre 2025 (prot. n. 305975) la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche AGCOM o Autorità) ha inviato alla Società Meta Platforms Ireland Limited (di seguito anche Meta o la Società), tramite il punto di contatto indicato dal prestatore di servizi intermediari ai sensi dell'articolo 11 del DSA, una richiesta di informazioni secondo le modalità di cui all'articolo 10 del DSA, in relazione alla presenza di un gruppo nell'ambito della piattaforma online Facebook denominato "Mia moglie", recante immagini di persone/utenti, di sesso femminile, acquisite e rese pubbliche senza il relativo consenso da parte delle persone interessate e accompagnate da commenti sessisti, umilianti e degradanti.

Nella predetta richiesta, alla luce del quadro normativo nazionale derivante dall'articolo 13-*bis* del Decreto Caivano e dalla delibera n. 96/25/CONS, è stata rilevata la necessità, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di tutela dei minori *online* spettanti all'Autorità, di acquisire informazioni specifiche sul destinatario del servizio, titolare del gruppo sopra richiamato. In particolare, è stato richiesto alla Società di fornire, entro e non oltre il 12 dicembre 2025 ogni utile informazione afferente alla predetta pagina e, in particolare, il relativo contenuto, ove disponibile (anche in forma di *screenshot*), con specifico riferimento ad immagini, video e collegamenti ipertestuali.

Con nota del 15 dicembre 2025 (prot. n. 321827) Meta ha comunicato di aver ricevuto la richiesta di informazioni e che avrebbe fornito una risposta entro il 17 dicembre 2025.

In data 18 dicembre 2025 (prot. n. 326323) Meta ha trasmesso la nota di riscontro, nella quale ha dichiarato di contrastare la condivisione illecita di immagini *in-time* non consensuali, precisando che gli *Standard* della *Community* di Meta Ireland *(i) vietano agli utenti di pubblicare contenuti che ritraggono, minacciano o promuovono la violenza sessuale, le aggressioni a sfondo sessuale o lo sfruttamento sessuale (contenuti che sono in violazione della policy sullo "Sfruttamento sessuale di adulti") e (ii) riconoscono a Meta Ireland la facoltà di rimuovere tali contenuti dalle proprie piattaforme*".

Parimenti, la società ha evidenziato che il gruppo citato è stato rimosso dalla piattaforma online Facebook il 20 agosto 2025 e che la Società era in contatto con la Polizia Postale in merito alle vicende legate al Gruppo e di essere a disposizione per "*cooperare sia con la Polizia Postale sia con le altre Autorità di vigilanza competenti in relazione alla vicenda in oggetto, nel rispetto delle leggi applicabili e delle sue Condizioni d'Uso*".

Inoltre, ha sostenuto che la richiesta di informazioni dell'Autorità non risulterebbe assistita da una valida base giuridica e più in particolare che l'articolo 13-*bis* del decreto non potrebbe costituire una valida base giuridica per la richiesta di informazioni, né sarebbe applicabile al caso di specie, per le seguenti ragioni:

- l'ambito di applicazione dell'articolo 13-*bis* del Decreto è limitato ai prestatori di servizi della società dell'informazione che diffondono contenuti pornografici, categoria che non include Meta Ireland, la quale vieta espressamente agli utenti la diffusione di tali contenuti su Facebook;

- l'articolo 13-*bis* del Decreto non è stato notificato ai sensi della Direttiva TRIS (2015/1535/UE) che impone agli Stati di notificare alla CE qualsiasi atto normativo nazionale volto a introdurre norme non espressamente previste dalla legislazione dell'Unione europea e relative, tra le altre cose, all'attività di un prestatore di servizi della società dell'informazione ("ISSP").

In base a tali ragioni, la Società ha osservato di essere "*tenuta a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali che tratta (in conformità con gli articoli 5, comma 1, lettera f), 24 e 32 del GDPR) e non può trattare dati personali in assenza di una valida base giuridica (in conformità con l'articolo 6 del GDPR)".*

La Società ha, quindi, affermato di non essere in grado di condividere dati o informazioni con soggetti terzi, inclusa AGCOM, in assenza di un ordine o di una richiesta formale sorretti da una valida base giuridica e precisando, al contempo, che solo a seguito della notifica di un ordine o di una richiesta formalmente e giuridicamente

validi, Meta Ireland avrebbe fornito informazioni limitate sugli utenti nel rispetto della normativa applicabile, delle sue Condizioni d'uso, nonché delle sue *policy* e procedure.

La Società ha poi sostenuto l'incompetenza dell'Autorità allo svolgimento di attività di vigilanza nei confronti di Meta Ireland in relazione a profili attinenti agli obblighi in materia di tutela dei minori, trattandosi di obblighi pienamente armonizzati e disciplinati dal DSA. Richiama al riguardo il procedimento avviato dalla Commissione europea in data 16 maggio 2024, in relazione alla "*conformità di Meta ai requisiti della legge sui servizi digitali in relazione alle misure di attenuazione volte a impedire l'accesso dei minori a contenuti inappropriati, in particolare agli strumenti di verifica dell'età utilizzati da Meta*".

Relativamente all'articolo 10 del Regolamento DSA, la Società ha sostenuto che il DSA non conferisce ad AGCOM – né ad altri DSC –il potere di avviare un procedimento nei propri confronti, ivi incluso quello in oggetto. Secondo la Società le attività di vigilanza intraprese ai sensi del DSA possono riguardare esclusivamente asserite inadempienze agli obblighi previsti dal Regolamento DSA, azionabili esclusivamente dalla Commissione europea e dal Coordinatore dei servizi digitali del Paese di stabilimento. In particolare, secondo Meta l'articolo 10 del DSA definisce un quadro procedurale al quale le autorità nazionali devono attenersi per trasmettere richieste di informazioni a fornitori di servizi intermediari laddove tali autorità dispongano di una valida base giuridica in tal senso "*a norma del diritto dell'Unione o nazionale*". Di conseguenza, le richieste formulate ai sensi dell'articolo 10 del DSA devono rispettare le ulteriori condizioni previste da tale norma.

Ad esito di tale risposta, l'Autorità con atto di contestazione n. 21/26/DSDI del 16 marzo 2026 (prot. n. 99003), recante "*Contestazione alla società Meta Platforms Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249" ("Contestazione"),* notificato in pari data per mezzo del punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2022/2065, ha avviato un procedimento sanzionatorio (CONT. 21/26/DSDI – PROC. n. 90/FDG) nei confronti della Società per mancata trasmissione delle informazioni richieste in relazione al gruppo Facebook denominato "Mia Moglie".

La Società ha impugnato in data 25 febbraio 2026 tale richiesta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ("TAR") mediante notifica del relativo ricorso, senza istanza cautelare.

2. Le memorie difensive della Società

In data 16 aprile 2026 Meta ha presentato le proprie memorie difensive (prot. n. 142818), formalizzando istanza di audizione.

In data 29 aprile 2026, si è tenuta l'audizione tra i legali rappresentanti della Società e l'Autorità nel corso della quale sono state illustrate le motivazioni già rappresentate nella nota di riscontro sopra menzionata.

In sintesi, la parte sostiene quanto segue:

a. Richiesta di sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla decisione sul ricorso contro la RDI

In via preliminare, la società ha invitato l'Autorità a sospendere il procedimento sanzionatorio fino all'adozione di una decisione in merito al ricorso presentato contro la RdI e tuttora pendente avanti al TAR.

b. Presunta invalidità dell'articolo 13-*bis* L.C. e della Delibera n. 96/25/CONS quale base giuridica per procedere con la richiesta di informazioni

La società ribadisce quanto già affermato in sede di riscontro alla richiesta di informazioni, ossia che la base giuridica di tale richiesta di informazioni notificata, ossia l'articolo 13-bis del Decreto Caivano e la Delibera n. 96/25/CONS non sia ad essa applicabile in quanto "*Facebook vieta espressamente i contenuti pornografici nelle relative policy e non è un servizio finalizzato alla diffusione di tali contenuti*".

Inoltre, sotto un distinto profilo osserva che l'articolo 13-*bis* non conferirebbe all'Autorità alcun potere istruttorio o di indagine idoneo a legittimare richieste di informazioni aventi ad oggetto contenuti caricati dagli utenti su Facebook, né a indagare su singoli utenti.

Parimenti, ritiene che l'articolo 13-*bis* del Decreto Caivano sia inapplicabile in ragione della mancata notifica ai sensi della Direttiva TRIS (2015/1535/UE) che impone agli Stati di notificare alla CE qualsiasi atto normativo nazionale volto a introdurre norme non espressamente previste dalla legislazione dell'Unione europea e relative, tra le altre cose, all'attività di un prestatore di servizi della società dell'informazione.

In ragione di tanto, la società invita l'Autorità a disapplicare tale normativa in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione Europea e della sua consolidata interpretazione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

c. <u>Presunta violazione del principio del paese di origine</u>

Secondo la società, l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di Meta violerebbe, poi, il principio del paese di origine (PDO), riconosciuto dalla Direttiva AVMSD (2018/1808) e dall'articolo 41 del TUSMA ai sensi del quale le piattaforme di condivisione video sono soggette alla giurisdizione dello Stato membro di stabilimento. Poiché Meta Ireland è stabilita in Irlanda, l'Autorità avrebbe dovuto limitarsi a una segnalazione all'autorità dello stato di origine, anziché procedere autonomamente.

Ad avviso della società, la fondatezza di tale affermazione sarebbe stata già riconosciuta da quattro distinte sentenze del TAR Lazio (nn. 6280/2026, 6281/2026, 6282/2026, 6283/2026 del 7 aprile 2026), che "*hanno disapplicato l'articolo 13-bis L.C. e annullato la Delibera 96/25 limitatamente alla sua applicazione a ISSP stabiliti in un diverso Stato membro, proprio come Meta Ireland*". Inoltre, rileva che in tali decisioni il TAR ha affermato che "*lo Stato membro di destinazione non può, in linea di principio, imporre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento dello Stato di origine*", principio che preclude ad AGCOM di imporre obblighi ulteriori a Meta Ireland.

Secondo la società tali norme introducono obblighi generali e astratti di verifica dell'età, riferiti a un'intera categoria di fornitori (inclusi i prestatori stabiliti in altri Stati membri) ma non potrebbero essere legittimamente applicate a Meta Ireland, in quanto tale applicazione contrasta con il PDO ed è pertanto preclusa dal diritto dell'Unione europea.

d. <u>Presunta violazione dell'articolo 10 DSA</u>

La Società, inoltre, sostiene che l'art. 10 DSA non conferisce alle autorità nazionali alcun potere autonomo di indagine o di *enforcement* o alcun obbligo di fornire dati, essendo una norma procedurale che consente alle autorità degli Stati membri di emettere ordini nei confronti dei fornitori di servizi intermediari di fornire "*informazioni specifiche*" su "*uno o più singoli destinatari del servizio*" (art.10 comma 2, DSA) e non su categorie di informazioni più ampie e non specificate, come ha chiesto l'Autorità. In base a tanto, la società ha manifestato la propria posizione di diniego, deducendo il difetto di legittimazione della richiesta informativa per l'insussistenza di una valida base giuridica, non ritenendo i richiamati artt. 13-bis del Decreto e 10 del DSA titoli idonei a fondare l'obbligo di comunicazione delle informazioni.

e. <u>Presunta violazione del principio di leale collaborazione a livello nazionale e ingiustificato aggravio dell'azione amministrativa</u>

Infine, Meta ha osservato che la richiesta di informazioni dell'Autorità costituisce un aggravio amministrativo, data la cooperazione già in atto con la Polizia Postale sui medesimi fatti e soggetti. In particolare, la società ha rilevato che in ragione della sua collaborazione attiva con le autorità di polizia competenti – in particolare la Polizia Postale – relativamente al Gruppo, ha già trasmesso le informazioni richieste da AGCOM alla Polizia postale a supporto delle indagini penali in corso e al fine di consentire alle autorità competenti di identificare i responsabili, compresi gli amministratori del Gruppo. Ad avviso della Società, Agcom avrebbe dunque dovuto chiedere tali informazioni alla Polizia Postale.

3. Valutazioni dell'Autorità

In riscontro a quanto rilevato dalla società si osserva che:

a. <u>Sulla richiesta di sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla decisione sul ricorso contro la RDI</u>

In merito a quanto eccepito circa la richiesta di sospensione del procedimento sanzionatorio in virtù dell'impugnazione della stessa davanti al TAR, si osserva che pendenza del giudizio, in assenza di una pronuncia cautelare, non può comportare la sospensione dello stesso. Al riguardo, si osserva infatti che detta possibilità opera solo per ipotesi tassativamente indicate dal regolamento sanzioni adottato dall'Autorità e specificatamente volte a svolgere approfondimenti istruttori.

b. <u>Sulla presunta invalidità dell'articolo 13-bis L.C. e della Delibera n. 96/25/CONS quale base giuridica per la richiesta di informazioni</u>

Relativamente a quanto eccepito con specifico riferimento all'articolo 13-*bis* del Decreto e alla Delibera n. 96/25/CONS, si osserva che la richiesta di informazioni è stata trasmessa, alla luce del quadro normativo nazionale richiamato e nell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di tutela dei minori *online* spettanti all'Autorità, al fine di acquisire ogni utile e rilevante notizia afferente non già alla società stessa, quanto al destinatario del servizio Facebook ossia il soggetto, persona fisica o giuridica, che ha creato il gruppo denominato "Mia Moglie".

Tale previsione ha attribuito all'Autorità il compito di garantire il rispetto del divieto all'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico introdotto dall'articolo 13-*bis* del Decreto Caivano, in quanto tali contenuti minano il rispetto della loro dignità

e ne compromettono il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

Come rilevato dalla stessa società, non avendo l'Autorità accesso alla pagina "Mia Moglie" – che come sopra rilevato consentiva agli utenti della piattaforma online Facebook di caricare immagini di persone/utenti, di sesso femminile senza il relativo consenso con l'intento di commentarle, con toni sessisti, umilianti e degradanti – si è reso necessario conoscere il titolare della pagina in oggetto, nonché acquisire ogni eventuale ed ulteriore informazione ivi presente per assolvere al compito di vigilanza sul rispetto della norma nazionale, in particolare, verificare l'eventuale collegamento tra il titolare di tale pagina e i gestori di siti web ovvero fornitori di una *video sharing platform* che diffondono contenuti pornografici di cui all'articolo 13-*bis* del Decreto Caivano.

Si precisa, infatti, che i soggetti a cui si rivolge l'articolo includono non solo i fornitori di servizi di condivisione di video, come Facebook, ma anche i gestori dei siti *web* che possono creare e caricare contenuti presso una VSP (come appunto Facebook).

Per tale ragione, l'Autorità ha rivolto a Meta la richiesta di informazioni afferenti alla pagina Facebook "Mia moglie" secondo le modalità dell'articolo 10 del DSA al fine di ottenere i necessari elementi per poter eventualmente procedere nei confronti di tale soggetto in ragione del fatto che è colui che le detiene.

Ne discende per l'effetto che non può trovare accoglimento quanto eccepito con specifico riferimento alla mancanza di poteri di indagine e istruttori in ragione del fatto che dette attività, la cui legittimazione deriva dalla legge istitutiva dell'Autorità, risultano essenziali per dare attuazione alle competenze di vigilanza connesse all'attuazione dell'articolo 13-*bis* del Decreto Caivano.

In merito alla presunta inapplicabilità dell'art.13-*bis* del decreto-legge n. 123/2023 per mancata notifica ai sensi della Direttiva TRIS (2015/1535/UE), si osserva che, contrariamente a quanto rilevato, lo Stato italiano ha già adempiuto alle procedure di notifica previste dalla direttiva 2015/1535 attraverso l'operato di AGCOM.

In particolare, con la notifica TRIS n. 2024_0578_IT l'Autorità ha regolarmente notificato secondo le procedure ivi previste con positivo riscontro da parte della Commissione.

Infatti, sebbene né l'articolo 13-*bis* del Decreto né la Delibera 96/25/CONS costituiscano, *strictu sensu*, una regola tecnica in quanto non impongono direttamente alcuna restrizione alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione, la notifica effettuata, su impulso di AGCOM, come già accaduto in precedenti occasioni, ha assolto

alle esigenze sottese alla menzionata direttiva TRIS proprio nell'ottica di garantire la "*massima trasparenza*" richiesta. Sul punto, si osserva, per completezza, che il TAR per il Lazio ha confermato l'operato di AGCOM rigettando i relativi ricorsi presentati relativamente a tale eccezione (cfr. sentenza Tar n. 6283/26).

c. Sulla presunta violazione del principio del paese di origine

Quanto all'eccezione relativa alla presunta violazione del principio del paese di origine (PDO), riconosciuto dalla Direttiva AVMSD (2018/1808) e dall'articolo 41 del TUSMA, essa non può trovare accoglimento in quanto il diritto dell'Unione europea, pur fondandosi sul principio del Paese di origine quale criterio di riparto delle competenze tra gli Stati membri con specifico riferimento al tema delle piattaforme di intermediazione, non configura tale principio come un limite assoluto all'esercizio dei poteri istruttori e ordinatori da parte delle autorità nazionali diverse da quelle dello Stato di stabilimento del prestatore.

Tanto la direttiva (UE) 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (SMAV), quanto il regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act, DSA), perseguono infatti un equilibrio tra l'esigenza di preservare il corretto funzionamento del mercato interno e quella di garantire un'effettiva tutela degli interessi pubblici nazionali ed europei, attraverso meccanismi di cooperazione amministrativa che non impediscono alle autorità competenti di esercitare i poteri loro attribuiti dal diritto dell'Unione.

In tale prospettiva, il principio del Paese di origine opera principalmente quale criterio di individuazione dell'autorità responsabile della vigilanza continuativa, dell'accertamento delle violazioni e dell'adozione delle misure di *enforcement* nei confronti del prestatore, senza tuttavia escludere che le autorità degli altri Stati membri possano instaurare un rapporto diretto con il medesimo prestatore nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il regolamento DSA distingue, infatti, tra i poteri di *enforcement*, concentrati nello Stato membro di stabilimento, e gli strumenti istruttori e ordinatori che possono essere esercitati anche dalle autorità degli altri Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze. Analogamente, la direttiva SMAV non esclude che lo Stato membro di destinazione possa attivarsi nei confronti di un fornitore stabilito all'estero, prevedendo specifici strumenti di cooperazione, consultazione e, nei casi eccezionali espressamente disciplinati, anche procedure derogatorie rispetto al principio del Paese di origine.

Quanto alla eccepita violazione del principio del paese di origine (PDO) e al richiamo operato dalla Società alle recenti sentenze del TAR Lazio (nn. 6280/2026,

6281/2026, 6282/2026, 6283/2026 del 7 aprile 2026), si osserva che il giudice di prime cure non ha annullato l'intera delibera dell'Autorità ma ha solo rilevato la necessità di attivare le procedure di deroga sancite dall'articolo 3, par. 4 e 5, della direttiva e-commerce prima di poter procedere alla limitazione della prestazione del servizio erogato da un soggetto della società dell'informazione stabilito in un altro Stato membro.

Chiaramente diversa è la fattispecie *de qua* in ragione del fatto che l'Autorità si è limitata a formulare una richiesta di informazioni secondo le nuove e recenti modalità previste dall'articolo 10 del DSA senza alcuno scopo di limitare la prestazione del servizio Facebook.

Sul punto si osserva che proprio il citato articolo 10 del DSA non richiama le relative procedure di deroga, ma anzi sancisce la legittimità di una richiesta di informazioni da parte di un'autorità amministrativa competente, come AGCOM, nell'assolvimento dei compiti derivanti da una normativa nazionale compatibile con il diritto dell'Unione (ex art 13-bis del Decreto Caivano).

Il caso di specie, in particolare, non riguarda l'imposizione di una misura restrittiva della libertà di prestazione dei servizi, né l'introduzione di una norma di carattere generale. L'azione dell'Autorità riguarda l'esercizio di un potere istruttorio finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi necessari per le proprie funzioni di vigilanza.

Pertanto, la richiesta di informazioni non configura una «limitazione» alla prestazione del servizio, ma rappresenta un atto procedimentale necessario per l'esercizio di legittimi poteri di vigilanza conferiti all'Autorità da una normativa nazionale nel suo complesso conforme al diritto dell'Unione Europea. Tale atto è volto a superare l'oggettiva indisponibilità dei dati e garantisce il rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, senza intaccare le prerogative dello Stato di stabilimento.

In tale quadro normativo si inserisce proprio il DSA, il quale stabilisce "*una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno* […]" (cfr. considerando 4), tra cui, *inter alia*, prescrizioni comuni anche per le richieste di informazioni e per gli ordini di contrastare i contenuti illegali ai prestatori dei servizi della società dell'informazione (artt. 9 e 10).

Se, da un lato, gli articoli 9 e 10 richiamati individuano gli elementi costitutivi per così dire "obbligatori", rispettivamente, degli ordini di contrasto ai contenuti illegali e delle richieste di informazione, dall'altro lato, i considerando del DSA ne delineano

precisamente i confini di operatività fornendo altresì i criteri di coordinamento tra normative nazionali e il principio del paese d'origine.

E infatti il legislatore europeo, al considerando 34 richiama tale principio affermando che "(l)*e autorità nazionali pertinenti dovrebbero poter emettere ordini contro contenuti considerati illegali ovvero ordini di fornire informazioni sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, in particolare alla Carta, e destinarli ai prestatori di servizi intermediari, compresi quelli stabiliti in un altro Stato membro […]*".

Parimenti, al considerando 38, preso atto dell'opportunità "[…] *in un contesto transfrontaliero,* [di consentire] *alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti* […]" (cfr. cons. 31), stabilisce espressamente che qualora i predetti ordini o le predette richieste di informazioni "*siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini".*

c. <u>Sulla presunta violazione dell'articolo 10 DSA</u>

Relativamente a quanto eccepito in merito all'articolo 10 del Regolamento DSA, si osserva come le piattaforme digitali, quale Facebook, sono tenute, ai sensi del citato articolo 10 del DSA, a fornire tutte le informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio una volta ricevuto l'ordine da parte delle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto europeo.

Si ribadisce, infatti, che l'Autorità interviene, nel caso *de quo*, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 13-*bis* e che l'art. 10 del DSA è stato richiamato nella richiesta di informazioni a fini di inquadramento sistematico della richiesta e non come base giuridica della stessa.

Occorre, infatti, osservare che l'articolo 10 del DSA attribuisce alle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri il potere di ordinare ai prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni specifiche, purché tali richieste siano fondate sul diritto dell'Unione o su una normativa nazionale conforme ad esso, perseguano un obiettivo legittimo di interesse pubblico e rispettino i principi di necessità e

proporzionalità. La disposizione, coerentemente con la sua formulazione letterale, non circoscrive tale potere alle sole autorità dello Stato membro di stabilimento del prestatore, né subordina la validità della richiesta all'intermediazione del coordinatore dei servizi digitali competente ai sensi dell'articolo 51 del regolamento.

Parimenti, l'articolo 13-*bis* del decreto Caivano costituisce, sotto questo profilo, il presupposto normativo sostanziale che legittima l'esercizio del potere istruttorio.

Esso attribuisce infatti ad AGCOM specifiche competenze di vigilanza e di intervento finalizzate a garantire che i siti web e le piattaforme di condivisione di video che diffondono contenuti pornografici adottino sistemi di verifica dell'età idonei ad impedire l'accesso dei minori.

Tale disciplina non introduce un regime autonomo incompatibile con il diritto dell'Unione, bensì rappresenta una misura nazionale diretta a dare concreta attuazione agli obiettivi perseguiti dal DSA e dalla direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, entrambi orientati ad assicurare un elevato livello di protezione dei minori nell'ambiente digitale.

In particolare, l'articolo 28 del DSA impone ai fornitori di piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della sicurezza, della riservatezza e del benessere dei minori, mentre l'articolo 28-*ter* della direttiva SMAV impone agli Stati membri di assicurare che le piattaforme di condivisione di video adottino misure appropriate per proteggere i minori dai contenuti suscettibili di nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. L'intervento previsto dall'articolo 13-*bis* si inserisce pertanto nel medesimo quadro di tutela delineato dal legislatore europeo, rappresentandone una specifica modalità di attuazione nell'ordinamento italiano.

La legittimità della richiesta di informazioni non viene meno neppure quando essa sia rivolta a prestatori di servizi intermediari che non rientrano direttamente nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 13-*bis* del decreto Caivano, ma che, in qualità di prestatori di servizi di hosting, di piattaforme online o di altri servizi intermediari disciplinati dal DSA, come nel caso in esame, possano ospitare, distribuire, rendere accessibili ovvero fornire servizi ai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa nazionale.

In tali ipotesi, la richiesta di informazioni non è finalizzata ad accertare un'eventuale responsabilità del prestatore destinatario dell'ordine, bensì ad acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per individuare i soggetti effettivamente tenuti al

rispetto dell'articolo 13-*bis*, ricostruire la catena dei servizi digitali coinvolti e verificare la concreta riconducibilità delle attività ai prestatori soggetti agli obblighi di verifica dell'età.

Proprio la struttura dell'ecosistema digitale, caratterizzata dalla frequente intermediazione di una pluralità di operatori – quali *hosting provider*, piattaforme online, *content delivery network*, *registrar*, *reverse proxy* e altri prestatori di servizi intermediari – rende la richiesta di informazioni uno strumento istruttorio imprescindibile per l'effettivo esercizio delle competenze attribuite all'autorità nazionale.

Diversamente opinando, l'autorità sarebbe privata degli strumenti necessari per identificare il soggetto effettivamente responsabile e per verificare la stessa applicabilità della disciplina nazionale, con conseguente compromissione dell'effetto utile dell'articolo 10 del DSA e degli obiettivi di tutela perseguiti dall'articolo 13-*bis* del decreto Caivano.

In tale contesto, la richiesta di informazioni prevista dall'articolo 10 del DSA assume natura esclusivamente istruttoria e conoscitiva.

Essa non costituisce una misura di *enforcement* né implica l'accertamento definitivo di una violazione o l'irrogazione di una sanzione, ma è funzionale all'acquisizione degli elementi necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea e nazionale.

Tale distinzione assume particolare rilievo alla luce del sistema di competenze delineato dal DSA. Mentre gli articoli 51 e seguenti attribuiscono al DSC dello Stato membro di stabilimento i poteri di vigilanza, di indagine e di esecuzione relativi agli obblighi previsti dal regolamento, gli articoli 9 e 10 riconoscono direttamente a tutte le autorità giudiziarie e amministrative nazionali la possibilità di rivolgere ordini ai prestatori di servizi intermediari, confermando che il principio del Paese di origine non si traduce in un monopolio istruttorio dello Stato di stabilimento.

Una diversa interpretazione priverebbe di effettività sia l'articolo 10 del DSA sia le competenze che il legislatore nazionale, nel rispetto del diritto dell'Unione, ha attribuito alle autorità competenti per la tutela dei minori. Essa si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che impone agli Stati membri e alle rispettive autorità di adottare tutte le misure idonee a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione. La possibilità per un'autorità nazionale di richiedere direttamente informazioni ad un prestatore stabilito in un altro Stato membro costituisce pertanto uno strumento indispensabile per assicurare un'applicazione effettiva

e uniforme del DSA, fermo restando che l'eventuale adozione di misure di enforcement nei confronti del prestatore dovrà avvenire nel rispetto del riparto di competenze e dei meccanismi di cooperazione previsti dagli articoli 56 e seguenti del regolamento.

Tale interpretazione appare altresì coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate in modo da garantirne l'effetto utile e da assicurare un livello elevato di tutela degli interessi fondamentali perseguiti dal legislatore europeo, tra i quali assume un rilievo prioritario la protezione dei minori nell'ambiente digitale.

d. <u>Sulla presunta violazione del principio di leale collaborazione a livello nazionale e ingiustificato aggravio dell'azione amministrativa</u>

Con riguardo, infine, alla presunta violazione del principio di leale collaborazione nazionale e all'asserito aggravio dell'azione amministrativa, si osserva come l'azione dell'Autorità si muova su un piano di autonomia funzionale e istituzionale rispetto a quello della Polizia Postale e di ogni altro soggetto pubblico. In particolare, mentre la Polizia Postale persegue finalità di repressione penale, AGCOM, nella sua qualità di Autorità di regolazione nel settore delle comunicazioni, agisce sul piano amministrativo a tutela di interessi collettivi, quali la protezione dei minori e la sicurezza degli utenti.

Tale finalità rende le informazioni raccolte dalla Polizia Postale non automaticamente sovrapponibili a quelle necessarie all'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità. Rendendo la richiesta di informazioni alla società non un "aggravio", bensì l'unico strumento procedurale idoneo a garantire l'immediatezza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

4. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato, risulta confermata la mancata comunicazione di documenti, dati e notizie richiesti dall'Autorità, sanzionata dal disposto dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97.

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 21/26/DSDI in ordine alla sussistenza degli estremi per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 249/97;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

ACCERTATO che la Società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), pari al massimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata in ragione del fatto che la mancata comunicazione di ogni più utile informazione relativamente al canale oggetto di indagine non ha consentito all'Autorità di assolvere alle proprie funzioni istituzionali di vigilanza e sanzionatorie in un ambito di elevata rilevanza del bene giuridico tutelato, ossia la protezione dei minori da contenuti inappropriati e potenzialmente lesivi del loro sviluppo psico-fisico.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento al fine di attenuare o di eliminare le conseguenze dell'infrazione contestata.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. Inoltre, la Società è già stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità per la medesima violazione dell'art. 1, comma 30, legge n. 249/97, segnatamente con le Delibere nn. 204/23/CONS, 275/23/CONS e 31/26/CONS. Tale reiterazione della condotta illecita costituisce elemento aggravante ai fini della determinazione della sanzione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la Società, in quanto avente sede in un altro Stato membro, non deposita un bilancio in Italia. Ciononostante, alla luce delle stime disponibili prodotte da Istituzioni universitarie (Politecnico di

Milano) sul fatturato realizzato in Italia da Meta si ritiene che esso sia tale da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento e tale da indurre a ritenere congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al massimo edittale pari a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00);

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

la sussistenza degli estremi per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, l. 249/97;

ORDINA

alla società Meta Platforms Ireland Limited registrata in Irlanda con il numero 462932 LSD con sede legale in Merrion Road, Dublino 4, D04 X2K5, Irlanda, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997 n. 249;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT62Y0100003245BE00000003L8, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 236/26/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato B alla

delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 236/26/CONS*".

DIFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella